



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	<u>23385</u>
Del	<u>22 / 4 / 2013</u>
Tit/Cl	<u>I / 1</u> Partenza
Circolare n.	<u>24 / 2013</u>

Università degli Studi di Messina

Ai Dirigenti

Ai Responsabili delle Aree, Settori e Uffici

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo in oggetto, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 35 della legge 190/2012 (legge anticorruzione), riordina gli obblighi di trasparenza imposti alla pubblica amministrazione, contenuti in vari provvedimenti normativi, istituendo, nel contempo, nuovi obblighi di pubblicità.

La trasparenza, nel decreto, viene definita come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il decreto prevede l'obbligo per le amministrazioni di attrezzare l'home page dei siti istituzionali con un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" in cui, ogni sei mesi, devono confluire le informazioni e i documenti a pubblicazione obbligatoria. La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata secondo criteri, modelli e schemi standard definiti dal Dipartimento della funzione pubblica e seguendo il modello dell'allegato A del decreto legislativo in oggetto.

Agli obblighi di trasparenza imposti alla pubblica amministrazione corrisponde il diritto soggettivo di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione e senza dover dimostrare l'interesse differenziato a sostegno di tale pretesa. A tutela di tale diritto, è riconosciuto a chiunque la possibilità di presentare una richiesta di accesso civico, che comporta

l'obbligo per l'amministrazione di procedere alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, entro trenta giorni, comunicando contestualmente al richiedente l'avvenuta pubblicazione. La richiesta di accesso civico comporta, tra l'altro, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari.

In osservanza delle previgenti norme in materia di trasparenza e pubblicazione, questo Ateneo aveva già pubblicato diversi dati e documenti nella sezione del proprio sito istituzionale denominata "Trasparenza, valutazione e merito", con conferimento e aggiornamento dei dati a cura delle varie Direzioni o altre strutture competenti.

Pertanto, per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel decreto, la sezione, che sarà rinominata "Amministrazione trasparente", dovrà essere modificata, aggiornata e integrata con altre informazioni, documenti e dati, e richiederà il contributo di tutte le Direzioni e le strutture di questo Ateneo, ciascuna per i dati riferibili alle proprie competenze.

In sintesi, è obbligatorio pubblicare:

- ai sensi dell'art. 10, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, i nominativi e curricula dei componenti OIV (Nucleo di Valutazione) ed i curricula dei titolari di posizioni organizzative;
- ai sensi dell'art. 12, i riferimenti normativi, le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanate dall'amministrazione;
- ai sensi dell'art. 13, l'articolazione degli uffici, con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, l'organigramma dell'organizzazione nonché l'elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionale e di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali;
- ai sensi dell'art. 14, l'atto di nomina dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, gli importi di viaggi e missioni, i dati relativi ad altre cariche presso soggetti pubblici o privati e ad eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e le dichiarazioni rese dal soggetto, dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado, se vi consentono, in merito ai propri beni mobili e immobili, alle dichiarazioni dei redditi e alle spese elettorali sostenute. La mancata comunicazione dei dati da luogo ad una sanzione da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione;
- ai sensi dell'art. 15, i seguenti dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché i dati relativi al conferimento, a soggetti esterni, di incarichi di collaborazione e consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum, dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, i compensi con specifica evidenza delle componenti legate alla valutazione del risultato;
- ai sensi dell'art. 16, il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (SICO), evidenziando i dati relativi al costo complessivo del personale articolato per aree professionali nonché i tassi di assenza del personale;

- ai sensi dell'art. 17, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato;
- ai sensi dell'art. 18, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico;
- ai sensi dell'art. 19, i bandi di concorso per il reclutamento di personale e i bandi espletati nell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate;
- ai sensi degli artt. 10 e 20, il Piano della performance, con la relativa relazione, l'ammontare dei premi, i dati relativi ai premi e i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo;
- ai sensi dell'art. 21, i riferimenti per la consultazione dei contratti collettivi nazionali e i testi dei contratti integrativi stipulati;
- ai sensi dell'art. 22, i dati relativi agli enti vigilati e alle società partecipate;
- ai sensi dell'art. 23, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di autorizzazione, concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, concorsi e prove selettive e accordi stipulati con soggetti pubblici e privati;
- ai sensi dell'art. 24, il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali;
- ai sensi degli artt. 26 e 27, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché gli atti di concessione delle suddette sovvenzioni, con i relativi dati;
- ai sensi dell'art. 29, il bilancio preventivo e consuntivo e il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
- ai sensi dell'art. 30, informazioni sugli immobili posseduti e su quelli locati o affittati;
- ai sensi dell'art. 31, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, e i rilievi della Corte dei Conti;
- ai sensi dell'art. 32, la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di erogazione dei servizi;
- ai sensi dell'art. 33, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti";
- ai sensi dell'art. 35, dati e indicazioni sulle tipologie di procedimenti di competenza dell'amministrazione, e informazioni per consentire lo scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni e il controllo delle autocertificazioni;
- ai sensi dell'art. 36, le informazioni per i pagamenti da effettuarsi con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- ai sensi dell'art. 37, informazioni relative alle procedure, con bando, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Per le procedure negoziate, senza bando, occorre pubblicare la delibera a contrarre;
- ai sensi dell'art. 38, i documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione.

Per la violazione degli obblighi di trasparenza, sono previste delle sanzioni. L'art. 46 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. L'art. 47 prevede ulteriori sanzioni per casi specifici, consistenti in una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, a carico del responsabile della violazione.

Per maggiore approfondimento si allega il testo del decreto legislativo e si raccomanda la massima collaborazione per il conferimento e l'aggiornamento dei dati da pubblicare.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo 
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile